Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 22 Agosto 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti e della dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **KESA SOURCING LIMITED** per accedere allo strumento della **Cig in deroga ex art. 33, co. 21, Legge 183/11.**

Sono presenti:
- per la SOCIETÀ, NAZZARIO POZZI, MARIA CRISTINA SUSIO ;
- per la UNIONE CONFCOMMERCIO Milano EMANUELA CAMBRINI,
- per la FILCAMS - CGIL, Naz.le SABINA BIGAZZI;
- per la FISASCAT- CISL,Naz.le DARIO CAMPEOTTO
- per la FISASCAT – CISL Territoriale MARIA ASSUNTA CARUSO;
- per la UILTuCS UIL,Naz.le PAOLO PROIETTI;
- per ITALIA LAVORO, DAVIDE SCIALOTTI
- per le RSA Daniele Giannini, Federico Crivellin e Maria Padricelli.

Per le Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, sebbene formalmente convocate, nessuno è comparso.

Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento da parte delle REGIONI LOMBARDIA E PIEMONTE delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga – non si procederà alla richiesta alle citate Regioni dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

PREMESSO CHE

- con lettera prot. n. 0009429 del 26.04.2012 la Kesa Sourcing Limited (d'ora in poi Società) - Filiale Italiana con sede in Paderno Dugnano (MI) - ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 ha aperto una procedura di mobilità per avviare alla chiusura, con conseguente cessazione di attività, le unità produttive di Cinisello Balsamo, Milano Bicocca, Padova, Mestre e Torino;

- in data 18.07.2012 a chiusura della suddetta procedura è stato sottoscritto, in sede ministeriale, un accordo tra le Parti sociali interessate nel quale viene concordato il ricorso, a

partire dal 1° settembre 2012, alla Cigs biennale, a zero ore e senza rotazione, per 35 dipendenti a tempo indeterminato occupati presso le 5 unità produttive chiuse e altresì, il ricorso alla Cigs annuale, a rotazione per un numero massimo di 238 lavoratori occupati presso le restanti 20 unità produttive in attività;

- con lettera del 23.07.2012 (Prot. n. 17012 del 31.07.2012) la Società ha richiesto un ulteriore incontro per l'espletamento della fase di esame congiunto per la concessione di un periodo di Cig in deroga per n. 16 Apprendisti occupati presso le sedi già chiuse e pertanto lo scrivente Ministero, con nota del 31.07.2012 Prot. n.17009, ha convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;

- nel corso del presente incontro le Parti sociali hanno convenuto sul ricorso alla Cig in deroga per soli n. 13 lavoratori apprendisti in quanto n. 2 lavoratori apprendisti sono nel frattempo fuoriusciti ed n.1 lavoratrice risulta essere in maternità.

VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2**, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e in particolare il comma 8, dell'art. 19, il quale stabilisce che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato, nonché prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

La Società presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine della concessione di un periodo di **CIG in deroga**, con riguardo ad un numero massimo di **13 lavoratori con la qualifica di apprendisti,** per un periodo di n. 4 mesi a decorrere dal 1 settembre 2012 fino al 31 Dicembre 2012, distribuiti come di seguito specificato:

REGIONE LOMBARDIA
Negozio di Milano Bicocca
- N° 2 dipendenti Part Time al 75 %

Negozio di Cinisello Balsamo (MI)
N° 1 dipendente Full Time
N° 2 dipendenti Part Time al 60 %

REGIONE VENETO
Negozio di Mestre

N° 1 dipendente Part Time al 60 %

Negozio di Padova
N° 2 dipendenti Part Time al 60 % (di cui n. 1 lavoratrice rientrerà dalla maternità in data 12.09.2012)

REGIONE PIEMONTE
Negozio di Torino
N° 1 dipendente Full Time
N° 4 dipendenti Part Time al 60%

1. I lavoratori così individuati saranno collocati in Cig in deroga a zero ore e senza rotazione a causa della cessazione dell'attività delle unità produttive su indicate.
2. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale ai singoli lavoratori alle normali scadenze di paga.
3. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
4. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito fatta eccezione per le Regioni della Lombardia e del Piemonte, viste le ragioni indicate in epigrafe.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. Le Parti Sociali concordano altresì di incontrarsi entro la fine dell'anno in corso per valutare l'andamento della Cig in corso e concordare eventuali misure da adottare per tali lavoratori.
7. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda al verbale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre, al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SOCIETA'

LE OO.SS.

UNIONE CONFCOMMERCIO Milano

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI